



CITTA' DI TORINO

EMENDAMENTO DI PROPOSTA DELLA GIUNTA AL CONSIGLIO COMUNALE

EM. ID 36 su PROPOSTA DI GIUNTA AL CONSIGLIO PGC 2024/27498

L'Assessora Foglietta Chiara

Propone di sostituire nel testo a pagina 6 da riga 36

“Si dà atto che il Regolamento, ai sensi degli articoli 43 e 44 del Regolamento sul Decentramento, è soggetto all'invio alle Circoscrizioni Amministrative per l'acquisizione del parere di competenza, obbligatorio ma non vincolante”.

con il seguente testo:

Il Regolamento è stato inviato alle Circoscrizioni, dal Dipartimento Ambiente e Transizione Ecologica, con prot. n. 11593 del 02/12/23, ai sensi degli articoli 43 e 44 del Regolamento sul Decentramento, al fine di ottenere il prescritto parere di competenza, obbligatorio ma non vincolante.

Le Circoscrizioni hanno espresso i seguenti pareri, che si allegano (unificati sub Allegato 2):

- Circoscrizione 1 PARERE FAVOREVOLE, con osservazione;
- Circoscrizione 2 PARERE FAVOREVOLE;
- Circoscrizione 3 PARERE FAVOREVOLE;
- Circoscrizione 4 PARERE FAVOREVOLE;
- Circoscrizione 5 PARERE FAVOREVOLE condizionato alla verifica degli obiettivi prefissati;
- Circoscrizione 6 PARERE FAVOREVOLE CONDIZIONATO;
- Circoscrizione 7 PARERE FAVOREVOLE;
- Circoscrizione 8 PARERE FAVOREVOLE.

In relazione all'osservazione espressa dalla Circoscrizione 1, relativamente all'applicazione norma UNI 11686 - waste visual elements, si ritiene che, per giungere all'uniformità di colori dei cassonetti, sia opportuno un piano di riorganizzazione condiviso che coinvolga l'intero territorio regionale e che, di conseguenza, debba essere approfondito, almeno come tempistica di adeguamento, in sede di Autorità Rifiuti Piemonte.

In relazione al parere della Circoscrizione 5, si dà atto che la proposta regolamentare rispetta il quadro normativo europeo, nazionale e locale, nonché risulta strumento adeguato alle attuali esigenze di sviluppo sostenibile, agli obiettivi di neutralità climatica, alla promozione di una maggior sensibilità ecologica e all'attuale contesto socio-economico di riferimento.

Con riferimento a ciascuna osservazione (riportata in corsivo) che la Circoscrizione 6 ha espresso come condizioni al parere favorevole, si rappresenta quanto segue.

1. *ARTICOLO 3. Paragrafo 1, comma b iv "Senza incrementare le condizioni di inquinamento atmosferico" aggiungere "ed ambientale".*

Il principio di non arrecare pregiudizio all'ambiente è già contenuto nello stesso articolo 3 comma

1, lettera b), di cui il citato punto iv costituisce mera specificazione.

Pertanto si conferma la proposta regolamentare.

2. *ARTICOLO 9. Paragrafo 11 " Fermo restando quanto previsto dall' articolo 107 non è ammesso lo smaltimento dei rifiuti anche se triturati, in fognatura" aggiungere " sia per ciò che riguarda i rifiuti solidi che liquidi".*

Vista la definizione di rifiuto, che identifica “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi” (articolo 183 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e articolo 3, comma 1, lettera z del presente Regolamento oggetto di approvazione), il riferimento generico ai rifiuti include nella nozione anche i rifiuti liquidi.

Pertanto si conferma la proposta regolamentare.

3. *ARTICOLO 17. Paragrafo 2 comma a "La frazione verde derivante dalla manutenzione di giardini, orti, aree alberate costituenti pertinenza di edifici privati può essere conferita con le seguenti modalità: a) nei contenitori per la raccolta della frazione umida quando si tratta di quantitativi limitati compatibili con la capienza dei contenitori assegnati" aggiungere "sfusi all'interno del contenitore, senza sacco di contenimento" fra il periodo "raccolta della frazione umida" e "quando si tratta di quantitativi limitati".*

Per questioni igienico-sanitarie, valgono le stesse modalità previste per la raccolta differenziata della frazione organica, ivi incluso l'uso di sacchetti in carta o in plastica biodegradabile e compostabile.

Pertanto si conferma la proposta regolamentare.

4. *ARTICOLO 18, Paragrafo 3. "Negli appositi contenitori è possibile conferire scarti di origine animali e vegetale: frutta e verdura, gusci d'uovo, carni e ossi, pesce e lische, bustine di tè e tisane, fondi di caffè ecc.. aggiungere dopo " carni e ossi" il periodo "purchè le ossa siano di piccola dimensione (ossa di dimensione più grande non vanno conferite nell'organico)" e rimuovere "bustine di tè".*

Fermo restando che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4 del Regolamento in approvazione, le specifiche modalità di conferimento dei rifiuti differenziati sono indicate non solo dai successivi articoli, tra cui il 18 in questione, ma anche dall'Amministrazione e/o dal Gestore, le indicazioni di quest'ultimo, accessibili anche attraverso applicazione mobile, prevedono che le bustine di tè sono attualmente conferibili nei contenitori destinati alla raccolta della frazione organica, mentre ne limitano l'accesso alle ossa di piccole dimensioni. Si ritiene, pertanto, che specificare anche in questa sede tale limitazione, che attiene ad una regola generale che vale per i conferimenti di varie frazioni di rifiuti, appare pleonastico anche se di buon senso.

Pertanto si conferma la proposta regolamentare.

5. *ARTICOLO 30, Paragrafo 3 comma c " Rimozioni di graffiti su edifici pubblici della Città di Torino" aggiungere "o nelle aree gioco della Città".*

Alcune aree gioco attengono ad uno specifico servizio di manutenzione affidato dalla Città al Gestore, che include anche la rimozione di scritte, disegni e manifesti, che non rientrano nei servizi a richiesta.

Pertanto si conferma la proposta regolamentare.

6. *ARTICOLO 32, Paragrafo 3 Rimuovere comma c.*

A tutela dell'incolumità e della salute dei partecipanti alle iniziative volontarie di pulizia e raccolta dei rifiuti abbandonati, la limitazione di cui al comma 3, lettera c, si ritiene debba permanere come norma di cautela, la cui violazione non è associata ad una specifica sanzione.

Pertanto si conferma la proposta regolamentare.

7. *ARTICOLO 39, Paragrafo 4 . "Qualora i cantieri interferiscano con le aree in cui sono posizionati i contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani" aggiungere " oppure con dei cestini posizionati dal gestore", continuare l'articolo.*

Pur dando atto che l'interferenza del cantiere con l'apposizione del cestino attiene un'ipotesi residuale, si accoglie la proposta con la seguente formulazione: "...e/o i cestini per la raccolta dei rifiuti urbani"

8. *ARTICOLO 42 "Aree per nomadi" aggiungere nel titolo "o aree pubbliche occupate da nomadi".*

Per le aree pubbliche valgono le regole generali che attengono le nettezza urbana e che valgono in tutti i casi di occupazione ovvero, anche nei casi in cui le aree vengano occupate da soggetti diversi dai "nomadi". Per tali casi vige la regola generale di cui all'articolo 31 del Regolamento in approvazione.

Pertanto si conferma la proposta regolamentare.

9. *ARTICOLO 45, Aggiungere il Paragrafo 4 "I proprietari di attività commerciali, quali tabaccai, devono mantenere il marciapiede antistante l'attività in maniera decorosa e pulita, rimuovendo quotidianamente il piccolo rifiuto prodotto dai clienti dell'attività commerciale stessa, quali scontrini, biglietti del pullman, gratta e vinci, sigarette ecc."*

E' un adempimento già contemplato dall'articolo 31, comma 3, del Regolamento in approvazione.

Pertanto si conferma la proposta regolamentare.

10. *ARTICOLO 46, Paragrafo 5 Aggiungere al termine del paragrafo "adattando il contratto di servizio periodicamente secondo le criticità riscontrate dal gestore in corso d'opera".*

In base al contratto di servizio il piano di lavoro viene approvato annualmente ed adattato anche in relazione alle criticità riscontrate adottando i relativi correttivi.

Pertanto si conferma la proposta regolamentare.

11. *ARTICOLO 47 Ripristinare il Paragrafo 4.*

Il comma 4 è stato espunto essendo stato assorbito dalla Carta della Qualità del Servizio Integrato dei Rifiuti Urbani (Sez. 3.1 "Numero Unico e canali di Contatto), adottata dalla Città di Torino nella sua veste di Consorzio di Area Vasta, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 191 del 09/04/2024.

Pertanto si conferma la proposta regolamentare.

12. *Considerata anche l'apertura della Regione per ciò che riguarda l'erogazione di fondi ai Comuni per installare videocamere per sanzionare coloro che scaricano abusivamente in aree non preposte (ecocentri o isole ecologiche), sarebbe consono inserire all'interno del regolamento gestione dei rifiuti l'ipotesi di poter usare i sopraccitati dispositivi, onde evitare problemi futuri relativi alla posa delle telecamere.*

L'attività di accertamento mediante telecamere è un'attività già prevista attualmente, in sinergia con la Polizia Municipale, e regolamentata dalle disposizioni in materia di accertamento delle violazioni amministrative (Legge n. 689/81), dal Regolamento n. 412 relativo alla disciplina della videosorveglianza e dalle Linee guida emanate dal Garante sulla protezione dei dati personali, che indica quali siano i requisiti da rispettare.

Pertanto si conferma la proposta regolamentare.

Con riferimento a ciascuna osservazione (riportata in corsivo) che la Circostrizione 8 ha espresso, si rappresenta quanto segue.

1. *Alla luce dei mancati obiettivi di riduzione dei rifiuti indifferenziati previsti già per il 2020, che*

generano una penalità annuale di €84.739,80 a carico della Città si ritiene altamente opportuno inserire nell'art. 50 allegato A sanzioni a carico del gestore per il mancato raggiungimento degli obiettivi di legge.

L'applicazione di sanzioni amministrative al Gestore del Servizio non trova luogo, posto che la relativa disciplina di riferimento (L. 689/81) ed i principi ad essa sottesi (legalità e personalità, per citarne alcuni) non risultano compatibili con il rapporto puramente contrattuale con il Gestore. Le eventuali inadempienze sono, infatti, regolate dal sistema di penali dedotto nell'ambito del citato Contratto, rilevate mensilmente a seguito del monitoraggio dei servizi e approfondite in contraddittorio tra Città ed Azienda in occasione di incontri semestrali.

Pertanto si conferma la proposta regolamentare.

2. Nello stesso art. 50 allegato A si ritiene altresì opportuno inserire sanzioni per il gestore per il danno economico causato dal mancato introito dalla vendita dei materiali non conferiti alle piattaforme CONAI, o non recuperati a causa della scarsa qualità della Raccolta Differenziata.

Richiamandosi il punto precedente, si conferma la proposta regolamentare.

3. Alla luce dei già richiamati mancati obiettivi di riduzione dei rifiuti indifferenziati, nonché in ragione anche degli obiettivi di abbattimento di emissioni climalteranti a cui la Città si è impegnata con il Climate City Contract, appaiono necessarie ulteriori misure ed iniziative volte alla prevenzione dei rifiuti e alla riduzione della frazione indifferenziata destinata ad incenerimento, quali l'implementazione della tariffazione puntuale, la previsione di agevolazioni TARI per sistemi di vendita alla spina, senza imballo o con vuoto a rendere, sperimentazione di ulteriori raccolte differenziate.

Condividendo i principi di quanto suggerito ed enfatizzando che il Regolamento di Gestione dei rifiuti non è deputato a regolamentare ipotesi di riduzione della tariffa, si rimanda alle specifiche disposizioni del Regolamento TARI, suscettibile di opportune modifiche e integrazioni, che prevedono espressamente tutti i casi di agevolazione tariffaria a seguito di attività virtuose promosse da utenze domestiche e non domestiche. Si rileva, inoltre, che il testo regolamentare oggetto di approvazione non preclude possibili nuove metodologie e/o tecnologie di separazione di materiali, proprio nell'ottica della prioritaria missione di riduzione della produzione dei rifiuti alla fonte o, almeno, della quota di rifiuti indifferenziati. Per quanto riguarda la sperimentazione di ulteriori forme di raccolta differenziata, permane l'articolo 13, comma 6.

Pertanto si conferma la proposta regolamentare.

4. Alla luce dell'affiancamento del sistema di raccolta basato su "Ecoisole Smart" oltre al porta-a-porta condominiale, appare necessario raccogliere i relativi dati con modalità che rendano possibile un effettivo raffronto della quantità e della qualità delle raccolte differenziate con i due sistemi.

La raccolta dei dati attinente al sistema di raccolta basato su ecoisole Smart e quello relativo al "porta a porta" è attualmente in corso e sotto costante monitoraggio e non costituisce oggetto di regolamentazione.

Pertanto si conferma la proposta regolamentare.

5. Infine, si rileva che, con il superamento del Programma Comunale di gestione dei rifiuti, al Consiglio Comunale non resta alcun ruolo nella programmazione. Si ritiene invece che uno strumento programmatico proprio della Città, da porre come base contrattuale con il gestore del servizio, costituirebbe un elemento utile a raccogliere esperienze e proposte da fonti diverse e confrontarsi con la pluralità delle utenze del servizio.

L'omesso richiamo al Piano Comunale di Gestione dei Rifiuti va correlato al riferimento normativo contenuto nel PRUBAI e nella regolamentazione regionale di riferimento, che ha previsto la

trasformazione dell'assetto organizzativo territoriale del sistema di gestione integrata dei rifiuti dall'originario livello comunale al successivo livello Consortile, passando, quindi, dai Comuni ai Consorzi di Bacino e, da ultimo, ai Consorzi di Area Vasta, intesi come sub ambiti territoriali. Nello specifico, il recente adeguamento del Contratto di Servizio di Igiene urbana al "contratto tipo" proposto da ARERA, induce l'Amministrazione ad approvare quanto prima il Piano Economico Finanziario dell'Affidamento (PEFA). Il citato documento esprimerà la previsione economico-finanziaria e gestionale-industriale di sviluppo dei servizi fino al termine del vigente contratto e, come tale, costituirà anche la pianificazione d'Ambito, da intendersi alla stregua di Piano Comunale di Gestione dei Rifiuti, sebbene adeguato al nuovo assetto Consortile, che ci vede organizzati, non più come singoli Comuni, ma nella più attuale veste di Consorzio di Area Vasta Torino. Ciò posto, si ritiene, infine, che tali atti, che verranno approvati dal Consiglio Comunale in qualità di "Assemblea Consortile", siano da considerarsi assoggettati al supporto consultivo previsto dalla Delibera istitutiva della Consulta.

Pertanto si conferma la proposta regolamentare.

Si dà inoltre atto che, con nota del 26/01/2025, la Consulta Comunale per l'Ambiente e il Verde della Città ha trasmesso il suo contributo, al quale gli uffici hanno dato riscontro con nota prot. n. 1216 del 06/02/2025. Tale carteggio viene allegato sub Allegato 3.

21/02/2025

L'ASSESSORA
Firmato digitalmente da Chiara Foglietta